

Dalla Cassazione poteri ampi ai liquidatori

In assenza di limitazioni, dell'assemblea o dello statuto, possibile anche l'esercizio provvisorio

/ Maurizio MEOLI

Quando l'assemblea che delibera lo scioglimento della società e nomina il **liquidatore** non determina i poteri attribuiti al medesimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell'[art. 2487](#) comma 1 lett. c.) c.c., il liquidatore è investito, a norma dell'[art. 2489](#) comma 1 c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, ivi compreso l'affidamento del compito di predisporre un progetto di risanamento della società nell'ottica della prosecuzione dell'attività sociale, sia pure in vista di una cessione a terzi.

Sono queste le rilevanti precisazioni fornite dalla Cassazione n. [13867/2017](#), che sembrano ribaltare un recente precedente (Cass. n. [12273/2016](#)) che ha assunto posizioni in linea con quelle adottate dal documento OIC 5, § 2.1 e dalla Norma di comportamento CNDCEC [10.9](#) (su tali profili, peraltro, si veda "[Sui poteri dei liquidatori la Cassazione ribalta il rapporto regola-eccezione](#)" di oggi).

Nel caso di specie, a fine 2008 l'assemblea di una srl deliberava lo scioglimento della società e nominava un liquidatore. La delibera non conteneva alcuna specificazione circa i poteri del liquidatore ex art. 2487 comma 1 lett. c) c.c. (in base a tale disposizione, l'assemblea delibera su: criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo **esercizio provvisorio**, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo). Ci si limitava, di contro, ad un "invito" a valutare la possibilità di una ristrutturazione dell'azienda nel contesto di una auspicata ripresa generale del settore.

A fronte di ciò, nel 2009, il liquidatore affidava ad un professionista il compito di predisporre un progetto economico-finanziario di risanamento della società, nell'ottica di verificare la convenienza della prosecuzione dell'attività, sia pure in funzione di una cessione a terzi. Successivamente alla predisposizione del piano, però, la srl falliva ed il professionista che l'aveva predisposto chiedeva l'ammissione del proprio credito allo **stato passivo**. L'istanza veniva rigettata dal giudice delegato sul rilievo che il liquidatore non avrebbe potuto conferire l'incarico. L'opposizione allo stato passivo era respinta dal competente Tribunale. Contro tale provvedimento il professionista ricorreva per Cassazione, sottolineando come la decisione del giudice delegato non avesse considerato il disposto dell'[art. 2389](#) comma 1 c.c., ai sensi del quale "salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli at-

ti utili per la liquidazione della società".

La Suprema Corte ritiene fondati tali rilievi. La semplice lettura dell'[art. 2489](#) comma 1 c.c. – osservano i giudici di legittimità – fa emergere con chiarezza come l'eventuale indicazione nell'assemblea di nomina (al pari di quanto eventualmente disposto nello statuto), "lungi dall'essere **indispensabile**" (ovvero necessaria) ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale "eccezione" rispetto alla generale attribuzione ai liquidatori del potere di compiere "tutti gli atti utili per la liquidazione della società". Cosicché, non può certo ritenersi che, in mancanza dell'eccezione, l'ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, operando, al contrario, il principio generale. In pratica, non può dirsi che, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la suddetta norma generale dell'[art. 2489](#) comma 1 c.c. non possa operare.

Una siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con il disposto normativo, oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali. Interventi volti non a circoscrivere ma ad **estendere** l'ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina). Rilevano in tal senso l'eliminazione del generale divieto di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, nonché la rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione, ma estesi a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo); atti della cui individuazione ed esecuzione – con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed alla luce di criteri da indicare nella relazione al bilancio annuale ex [art. 2490](#) comma 2 c.c. – i liquidatori rispondono secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli amministratori.

In tale contesto, poi, l'[art. 2487-bis](#) comma 1 c.c. – ai sensi del quale "la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese" – non può che valere a prescrivere che **eventuali delimitazioni** deliberate in deroga alla generale previsione di legge siano pubblicate mediante iscrizione nel Registro delle imprese; a tutela dell'affidamento dei terzi i quali, in difetto, legittimamente riterranno i liquidatori muniti dei poteri di legge.